



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCORDSUALI

Il G.D.,

letta la proposta, nonché la relazione dell'organismo di composizione della crisi volto ad attestarne la fattibilità economica;

ritenuto che la stessa, *prima facie*, soddisfi i requisiti di legge ex art. 70 CCII, salva una più attenta verifica delle percentuali di soddisfazione in favore degli enti pubblici;

ritenuta la necessità di instaurare il contraddittorio anche perché imposto dalla tutela del diritto costituzionalmente garantito di difesa ai fini dell'eventuale omologa;

P.Q.M.

a) dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto entro 30 giorni;

b) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del tribunale oppure del Ministero della giustizia;

c) assegna ai creditori un termine non superiore a 20 giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali osservazioni o contestazioni;

d) dispone che, sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

e) ove siano in corso cessioni del quinto che possano, *medio tempore*, pregiudicare l'attuazione del concordato minore, ove (eventualmente) omologato, dispone la sospensione provvisoria dei correlati prelievi coattivi da parte dell'ente cessionario;

e) avverte che, nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;

f) fissa, per l'eventuale omologazione della proposta, l'udienza del 14/04/2026, ore 9.30.

Brindisi li, 09.12.2025

Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI

